

LA RIFORMA

0690113901

Scadenze fiscali, il concordato riscrive il calendario 2024

Il concordato preventivo biennale, approvato il 25 gennaio dal Consiglio dei ministri, riscrive il calendario fiscale del 2024. I tempi necessari a inserire i dati e valutare la proposta del Fisco sposteranno in avanti altre scadenze: dai versamenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

**Aquaro, Dell'Oste,
Deotto, Lovecchio** — a pag. 6

Il concordato riscrive il calendario fiscale

L'attuazione della delega. Il decreto varato giovedì dal Consiglio dei ministri sposta al 15 ottobre il termine per il modello Redditi e l'ok alla proposta

L'impatto in agenda. Forfettari e Isa pagheranno il primo acconto il 31 luglio e l'effetto dell'eventuale patto con il Fisco si vedrà nell'F24 di novembre



La platea degli interessati include tutti i soggetti Isa compresi quelli con voto inferiore a 8

Pagina a cura di

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Il concordato preventivo biennale riscrive il calendario fiscale del 2024. I tempi necessari a inserire i dati e valutare la proposta del Fisco sposteranno in avanti altre scadenze: dai versamenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il decreto attuativo della delega fiscale in tema di accertamento – che giovedì scorso è stato licenziato dal Consiglio dei ministri – prevede che quest'anno le Entrate mettano online entro il 15 giugno i software in cui i contribuenti dovranno caricare i dati che il Fisco userà per elaborare il "reddito proposto": in pratica, l'imponibile sulla base del quale chi aderirà al concordato pagherà le imposte "blocate" nel biennio 2024-25.

Il termine a regime per la pubblicazione dei software è il 1° aprile, ma – secondo il decreto – questa data sarà raggiunta solo nel 2026. Quest'anno vengono concessi alle Entrate due mesi e mezzo in più, generando un effetto a catena. Un effetto, peraltro, necessario anche per consentire ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di valutare bene se aderire o no al concordato (lo

schema iniziale di decreto dava solo cinque giorni per decidere).

Per i contribuenti sottoposti alle pagelle fiscali (Isa), i forfettari e i minimi – cioè i 4,5 milioni di soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale – arriva innanzitutto il rinvio della scadenza per il pagamento del saldo 2023 delle imposte e del primo acconto 2024: anziché entro il 30 giugno (termine che rimane invariato per gli altri) questi soggetti pagheranno entro il 31 luglio, senza maggiorazioni, sanzioni e interessi. Ciò vuol dire, tra l'altro, che i loro versamenti saranno sottoposti alle nuove e più severe regole per la compensazione dei crediti d'imposta, che la legge di Bilancio fa scattare dal 1° luglio. Perciò, ad esempio, chi ha accertamenti esecutivi affidati per oltre 100 mila euro beneficerà sì del termine prorogato, ma non potrà usare eventuali *tax credit* nel modello F24 con cui pagherà il saldo e il primo acconto.

Acconto vecchia maniera

L'importo da versare entro il 31 luglio – o il 20 agosto con la consueta maggiorazione dello 0,4% – dovrà essere calcolato con le regole "normali", senza tener conto del concordato. Del maggior reddito eventualmente pattuito col Fisco, insomma, si dovrà tenere conto nel secondo acconto (30 novembre). D'altra parte, a fine luglio nessuno avrà ancora aderito al concordato, visto che il decreto dà tempo

fino al 15 ottobre per decidere. Data a cui viene allineato il termine di presentazione del modello Redditi e della dichiarazione Irap (termine valido per tutti, si noti, non solo gli interessati al concordato, anche se il modello 730 rimane a fine settembre).

Con una mezza retromarcia, dunque, viene subito disinnescato per quest'anno l'anticipo del modello Redditi dal 30 novembre al 30 settembre, appena previsto da un altro decreto attuativo della delega, quello sugli adempimenti (il Dlgs 1/2024, entrato in vigore il 13 gennaio). Il termine del 30 settembre rimane però a regime dal 2025.

Si capisce quindi che il calendario appena riscritto è ancora provvisorio. Perché l'anno prossimo e nel 2026 è destinato a cambiare. Oltretutto, per i forfettari il concordato preventivo quest'anno sarà soltanto annuale e sperimentale, e andrà deciso quasi a consuntivo, dopo nove mesi e mezzo su 12. Mentre il primo biennio di piena applicazione sarà il 2025-26, nel quale il Fisco si baserà anche sui dati delle



fatture elettroniche estese a tutti i forfettari dallo scorso 1° gennaio.

L'intreccio delle partite Iva

Ci sono altri incroci da monitorare. Con il primo acconto calcolato in base alle regole ordinarie, chi aderirà al concordato pagherà tutta la maggior imposta al momento del secondo acconto del 30 novembre. Ma bisognerà vedere se sarà confermato anche per quest'anno il rinvio al 16 gennaio (con eventuale rateazione) del secondo acconto Irpef per i titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro: questi contribuenti potrebbero così spalmare fino al 16 maggio 2025 i rincari d'imposta connessi all'adesione al concordato. La questione non è marginale perché, su 2,4 milioni di contribuenti Isa, le persone fisiche sono poco meno di 1,3 milioni e hanno ricavi o compensi medi di 132mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



1 anno Accordo forfettari

A differenza degli altri soggetti, per i forfettari il concordato preventivo quest'anno non sarà biennale ma solo annuale

Le date

Le modifiche al calendario fiscale nel 2024, divise per tipologia.

Legenda:

Concordato biennale: **Co**

Versamenti: **Ve**

Dichiarazioni: **Di**

Adempimenti: **Ad**

16 febbraio

Irpef a rate per gli autonomi

Seconda di 5 rate mensili per gli autonomi che hanno dilazionato l'acconto del 30 novembre 2023.
Dl 145/23, art. 4
Tipologia: **Ve**

29 febbraio

Mini-saldo Imu

Termine per pagare l'eventuale differenza della seconda rata Imu 2023 nei Comuni le cui delibere sono state pubblicate entro il 15 gennaio.
Legge 213/23, co. 73
Tipologia: **Ve**



16 giugno

Ritenute in condominio

Nuova scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta (l'altra data è il 16 dicembre).
Dpr 600/73, art. 25-ter, co. 2-bis
Tipologia: **Ve**

30 giugno

Versamenti d'imposta

Termine per il versamento del saldo 2023 e primo acconto 2024, tranne che per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale.
Dpr 435/01, art. 17
Tipologia: **Ve**

Rivalutazione quote terreni

Termine per perfezionare la rivalutazione di quote e terreni posseduti al 1° gennaio 2024: eseguire la perizia e versare la sostituiva (o la prima rata).
Legge 213/23, co. 52
Tipologia: **Ve, Ad**

1° luglio

Stretta alle compensazioni

Stop alla compensazione per chi ha iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati oltre 100mila euro. Ulteriori obblighi di utilizzo dei canali telematici F24.
Legge 213/23, co. 94-98
Tipologia: **Ve, Ad**

30 settembre


Presentazione del 730

Termine di invio del modello 730, con due novità: si potranno dichiarare anche gli altri tipi di reddito (es. finanziari) percepiti dai non titolari di partita Iva; anche chi ha un sostituto d'imposta potrà scegliere di presentare il 730 alle Entrate.
Dlgs 1/24, art. 2
Tipologia: **Di**

15 ottobre

Dichiarazioni dei redditi e adesione al concordato

È la data entro presentare i modelli Redditi e Irpef 2024 per il periodo d'imposta 2023. Entro questa data può essere accettata la proposta di concordato preventivo biennale (per il 2025 il termine sarà il 30 settembre, come già prevede il Dlgs 1/24). Lo spostamento del termine dichiarativo nel 2024 fa slittare anche la rivalutazione delle rimanenze di magazzino.
Dlgs accertamento, art. 38
Tipologia: **Co, Di**



16 marzo

06901

06901

Cessione bonus casa

Comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura dei bonus edilizi.

DI 34/20, art. 121

Tipologia: **Ad**

1° aprile

Ritenuta agenti assicurativi

Scatta la ritenuta sulle provvigioni percepite da agenti e mediatori per i loro rapporti con le imprese di assicurazione.

Legge 213/23, co. 89

Tipologia: **Ve**

30 aprile

Precompilata alle partite Iva

Viene resa disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata, da quest'anno estesa ai titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa.

Dlgs 175/14, art. 1, co. 1-bis

Tipologia: **Di**

15 giugno

Proposta di concordato

Da questa data saranno disponibili i software per il calcolo della proposta di reddito concordato. Nel 2025 il termine sarà anticipato al 15 aprile e poi dal 2026 a regime al 1° aprile.

Dlgs accertamento, art. 8

Tipologia: **Co**

30 luglio

Adesione sanatoria R&S

Termine per aderire alla chance di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo, senza interessi e sanzioni.

DI 145/2023, art. 5

Tipologia: **Ad**

31 luglio

Versamenti imposta

Per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale (Isa, minimi, forfettari e soci in trasparenza) è il termine – differito rispetto al 30 giugno – entro cui pagare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 delle imposte su redditi, Irap e Iva. Il versamento potrà avvenire con maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto.

Dlgs accertamento, art. 37

Tipologia: **Co, Ve**

1° agosto

Stop comunicazioni

Tranne i casi di «indifferibilità e urgenza» è sospeso ad agosto l'invio delle comunicazioni degli esiti di controlli automatizzati, controlli formali, liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Sospeso anche l'invio delle lettere di compliance.

Dlgs 1/24, art. 10

Tipologia: **Ad**

31 ottobre

Modello 770 e Cu

Scadenza per l'invio del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta e delle certificazioni uniche ai "non settetrentisti": per i forfettari questo è l'ultimo invio della Cu, non più dovuta dal 2025 (anno d'imposta 2024).

Dlgs 1/24, art. 3

Tipologia: **Di, Ad**

30 novembre

Secondo acconto

Versamento del secondo acconto 2024. Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, la maggior imposta si scarica qui poiché il primo acconto 2024 è quantificato secondo le regole ordinarie.

Dlgs accertamento, art. 31

Tipologia: **Co, Ve**

Costi dei forfettari

I forfettari devono comunicare importo e natura delle spese sostenute nel periodo 2021.

DI 132/23, art. 6

Tipologia: **Ad**

1° dicembre

Stop comunicazioni

A dicembre si applica la stessa sospensione prevista ad agosto.

Dlgs 1/24, art. 10

Tipologia: **Ad**